



aprile 2026

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4: Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Filiere trasparenti e PMI sostenibili: la risoluzione UE su lavoro e subappalto e le modifiche alla Legge Annuale sulle PMI in sede di approvazione definitiva (soppressa la certificazione unica di filiera)

► Anticorruzione

- Conflitto di interessi in selezione pubblica per colloquio: compete all'Amministrazione ogni valutazione ed eventuale azione volta al superamento delle criticità emerse

► Privacy

- Pratiche contrattuali illegittime nel settore energetico: sanzione del Garante per carenze nei controlli di contrattualizzazione, conservazione dei dati e vigilanza sui responsabili
- Provvedimento sanzionatorio del Garante per profilazione illecita e carenze di trasparenza nel trasferimento della clientela bancaria

► Giurisprudenza

- La gestione della sicurezza nelle società semplici: profili di responsabilità penale e 231 (Cass. Pen., Sez. IV, n. 7563/2026)
- Autoriciclaggio e trasferimenti infragruppo: la Cassazione chiarisce i confini del reato (Cass. pen., Sez. II, Sent., -data ud. 20.02.2026- 27.02.2026, n. 8001)
- Ostacolo alla vigilanza e responsabilità del vertice societario: rilevanza del contributo anche non esecutivo (Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 08/10/2025) 03/03/2026, n. 8290)





Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4: Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In data 13 febbraio 2026, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 7, la Legge Regionale 10 febbraio 2026 n. 4, recante “*Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*”. La Legge, composta da nove articoli, ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la regolazione dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dal D.lgs. 81/2008 ed il rafforzamento della prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Con particolare riferimento ai soggetti erogatori della formazione, l’articolo 2 della Legge Regionale prevede l’istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, dell’elenco regionale dei soggetti formatori, suddiviso in tre sezioni:

- I. soggetti formatori istituzionali, iscritti di diritto nell’elenco regionale, ossia previsti dall’Accordo Stato-Regioni, nonché alcuni Enti regionali (ad es. Aziende sociosanitarie territoriali, Agenzia regionale emergenza urgenza, etc.);
- II. soggetti formatori accreditati, ossia quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla L.R. 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), in possesso di specifici requisiti;
- III. altri soggetti formatori, individuati nell’Accordo Stato-Regioni e anch’essi in possesso di ulteriori requisiti quali, esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro e non essere stati oggetto di provvedimenti sanzionatori (Allegato I d.lgs. 81/2008) nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione.

In riferimento all’erogazione della formazione, l’articolo 3 della suddetta Legge prevede la realizzazione, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, di un’apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai corsi, come la comunicazione di avvio di ciascun corso e l’elenco degli allievi. Anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i preposti e dirigenti sono tenuti all’inserimento dei dati nella piattaforma, come previsto dall’accordo Stato Regioni.

Inoltre, tali informazioni saranno consultabili dalle ATS e l’Ispettorato nazionale del lavoro, ai fini dell’espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Con riferimento alle violazioni, comportanti la sospensione dall’elenco regionale e la cancellazione in caso di reiterazione o violazioni gravi, l’articolo 4 introduce sanzioni amministrative, irrogate dalle ATS, rivolte a:

- soggetti formatori che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica;
- soggetti formatori iscritti che non rispettano gli obblighi di comunicazione e tracciamento.

Fonte: Regione Lombardia, Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009.



Filiere trasparenti e PMI sostenibili: la risoluzione UE su lavoro e subappalto e le modifiche alla Legge Annuale sulle PMI in sede di approvazione definitiva (soppressa la certificazione unica di filiera)

La risoluzione adottata dal Parlamento Europeo in data 12 febbraio 2026 affronta il tema delle catene di subappalto e del ruolo degli intermediari, evidenziando i rischi di sfruttamento del lavoro, in particolare nei settori ad alto rischio come edilizia, agricoltura, logistica e assistenza. Pur riconoscendo che il subappalto è uno strumento economico legittimo e rilevante per la competitività e per le PMI, il testo sottolinea come catene lunghe e complesse possano ridurre la trasparenza, frammentare le responsabilità e favorire pratiche abusive, lavoro non dichiarato e infiltrazioni criminali.

Il Parlamento richiama la necessità di garantire condizioni di lavoro eque, parità di trattamento e rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenziando la vulnerabilità dei lavoratori mobili dell'UE e dei cittadini di paesi terzi. Viene sottolineata l'importanza di rafforzare l'applicazione della normativa esistente, migliorare le ispezioni sui luoghi di lavoro, la cooperazione transfrontaliera e il ruolo dell'Autorità Europea del Lavoro.

La risoluzione invita, inoltre, ad incrementare la trasparenza lungo le catene di approvvigionamento, a disciplinare meglio gli intermediari del lavoro e a introdurre strumenti come registri pubblici e sistemi interoperabili. Si evidenzia, infine, la necessità di sanzioni efficaci e proporzionate, nonché di un approccio coordinato a livello UE per contrastare lo sfruttamento e garantire una concorrenza leale nel mercato unico.

In tale contesto, in Italia, è in vigore dal 7 aprile 2026 la Legge 34/2026 per le micro, piccole e medie imprese, che, in sede di approvazione definitiva, ha visto tuttavia la soppressione del Capo VI relativo alla certificazione unica di conformità delle filiere della moda (rif. **Flash Info Paper novembre 2025**), in particolare per società capofila, fornitori e subfornitori di filiera, finalizzata a garantire la legalità, la correttezza in materia di lavoro e legislazione sociale e la tracciabilità lungo tutta la catena produttiva. Il rilascio era previsto - tra il resto:

- 1) a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, che potevano essere accertati attraverso verifiche realizzate anche mediante accessi, ispezioni e audit nei luoghi di produzione
- 2) a seguito della verifica di assenza di violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di condotte illecite quali, tra il resto, delitti contro la Pubblica Amministrazione e di sfruttamento dei lavoratori.

Fonti:

- **Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2026**
 - **Legge n. 34/2026**
-



Conflitto di interessi in selezione pubblica per colloquio: compete all'Amministrazione ogni valutazione ed eventuale azione volta al superamento delle criticità emerse

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria delibera del 3 febbraio 2026, ha sollecitato l'Ateneo di una regione del Sud Italia affinché attuasse le opportune attività di prevenzione e contrasto alla corruzione, con particolare riferimento alla gestione di un conflitto di interessi verificatosi presso una commissione di selezione pubblica, sottolineando che la normativa vigente vieta ad ANAC di decidere nel merito delle singole vicende.

Il caso esaminato riguardava una selezione pubblica, per colloquio, per il conferimento di taluni incarichi di collaborazione individuale in qualità di esperti tutor, bandita della Direzione Risorse Umane dell'Università. Dall'esame della documentazione pubblicata dall'Ateneo, il Presidente della Commissione avrebbe valutato gli aspiranti partecipanti, tra cui rientrava anche la propria coniuge, successivamente risultata vincitrice della procedura.

Non potendo decidere nel merito delle singole vicende riguardanti fattispecie di "conflitto di interessi", l'Autorità ha interloquito con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Università, evidenziando l'opportunità di svolgere le opportune verifiche sul rispetto delle misure interne di prevenzione vigenti all'interno dell'Ateneo, nonché sulla previsione e sulla corretta applicazione dell'obbligo di dichiarazione e di astensione nella situazione in esame.

Il RPCT ha dato riscontro all'Autorità, comunicando che, in primo luogo, la normativa interna prevedeva espressamente l'obbligo di dichiarazione di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e l'obbligo di astensione per tutti i componenti delle commissioni di selezione. Per quanto riguarda il caso in esame, il RPCT ha comunicato che il Presidente di Commissione era stato sostituito da un collega, che aveva assunto la presidenza, dichiarando la propria incompatibilità senza fornire alcuna motivazione.

Inoltre, dall'esame dei verbali redatti dalla commissione, il RPCT ha riscontrato la presenza di alcune incongruenze in capo al Presidente, che avrebbe "preso visione dei candidati" prima della riunione della Commissione e che, soltanto in quel momento, avrebbe appreso della candidatura della propria coniuge.

In conclusione, l'Autorità ha deliberato di rimettere in capo all'Ateneo, in quanto unico soggetto competente nella concreta gestione del conflitto di interessi, ogni valutazione ed eventuale azione volta al superamento delle criticità emerse, inclusa la valutazione dell'annullamento in autotutela, con richiesta di aggiornare l'Autorità.

Fonte: Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell'Autorità del 3 febbraio 2026



Pratiche contrattuali illegittime nel settore energetico: sanzione del Garante per carenze nei controlli di contrattualizzazione, conservazione dei dati e vigilanza sui responsabili

Il Garante per la protezione dei dati personali - con il provvedimento n. 81 del 12 febbraio 2026 - ha irrogato una sanzione di 2.000.000 di euro nei confronti di una società operante nel settore energetico (di seguito anche solo la «Società»), accertando l'illiceità di plurimi trattamenti di dati personali connessi alla conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero dell'energia. L'intervento dell'Autorità trae origine da diverse istanze presentate da clienti che avevano appreso dell'esistenza di rapporti di fornitura solo in occasione del ricevimento di comunicazioni di attivazione o di solleciti di pagamento, pur dichiarando di non aver mai avuto alcun contatto con la Società. Dall'esame della documentazione contrattuale emergevano, inoltre, dati personali inesatti o non aggiornati - fra cui recapiti, indirizzi di fornitura, estremi di documenti di riconoscimento - nonché sottoscrizioni apocriefe.

Nel corso dell'istruttoria, il Garante ha esaminato l'intero sistema di contrattualizzazione utilizzato nei canali c.d. «porta a porta», «shop», «negozi WindTre» e «full web». Dall'analisi è emersa complessivamente l'inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate rispetto ai rischi di frode e furto d'identità. L'Autorità ha inoltre rilevato una violazione del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2, GDPR, anche con riferimento alla vigilanza sui responsabili del trattamento costituiti dalle agenzie di vendita. Con specifico riguardo al canale «porta a porta», l'Autorità ha rilevato criticità nella raccolta e verifica dei dati dei potenziali clienti, osservando che le istruzioni impartite agli agenti lasciavano margini eccessivi nella gestione dell'identificazione, consentendo in concreto l'acquisizione dei documenti anche tramite dispositivi personali. Secondo il Garante, tale assetto non assicurava adeguatamente né la trasmissione dei documenti ai soli sistemi aziendali né la loro tempestiva cancellazione, con conseguente rischio di riutilizzo improprio della documentazione per ulteriori attivazioni non richieste. A ciò si aggiungevano l'assenza di sistemi automatici di alert idonei a rilevare anomalie macroscopiche, quali la ripetizione sistematica dello stesso numero telefonico, indirizzo e-mail o altri dati di contatto per clienti diversi.

Anche con riferimento ai canali «shop», «negozi WindTre» e «full web», il Garante ha ritenuto inadeguate le misure tecniche e organizzative adottate. In particolare, l'Autorità ha escluso che il mero ricorso al sistema OTP fosse, di per sé, sufficiente a neutralizzare il rischio di frode, rilevando che il contratto poteva comunque perfezionarsi all'insaputa del cliente quando il recapito telefonico inserito nella proposta fosse nella disponibilità dell'operatore o dell'agente. In tale contesto, l'Autorità ha evidenziato l'assenza, almeno per alcuni canali, di procedure di verifica della volontà contrattuale dell'interessato, quali ad esempio sistemi di c.d. instant call o strumenti analoghi di conferma diretta.

Ulteriore profilo di particolare interesse riguarda la limitazione della conservazione e la gestione dei dati relativi ai contratti non richiesti. Il Garante, a tal proposito, ha rilevato che la Società applicava anche a tali dati il termine decennale previsto in via generale per la clientela, senza indicare ragioni specifiche che giustificassero tale durata rispetto alla diversa finalità sottesa ai reclami per attivazione non richiesta. L'Autorità ha inoltre contestato la mancata segregazione dei dati relativi ai contratti oggetto di contestazione: tali informazioni rimanevano infatti accessibili all'interno del sistema CRM utilizzato per le ordinarie attività commerciali e di customer care, anziché essere tempestivamente isolate in un ambiente separato, con conseguente rischio di ulteriori trattamenti non pertinenti.

Infine, l'Autorità ha valorizzato in modo espresso il profilo della vigilanza continuativa sui responsabili del trattamento, richiamando anche le Linee guida EDPB 07/2020. Nel caso di specie, infatti, è stato accertato che la Società non aveva definito un piano di audit privacy specifico sulle agenzie operanti quali responsabili ex art. 28 GDPR, nonostante la natura dei trattamenti e il contesto di rischio richiedessero verifiche periodiche, attività formative dedicate e controlli proattivi sull'effettiva osservanza delle istruzioni impartite. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, il Garante ha quindi prescritto alla Società l'adozione di specifiche misure correttive, tra cui l'introduzione di sistemi di alert per l'individuazione di anomalie nei dati di contatto e negli indirizzi di fornitura, l'estensione a tutti i canali di vendita di procedure di conferma della volontà contrattuale dell'interessato, l'implementazione di meccanismi di segregazione fisica e logica dei dati relativi ai contratti non richiesti e la definizione di tempi di conservazione specifici e ridotti per tali informazioni.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 81 del 12 febbraio 2026



Provvedimento sanzionatorio del Garante per profilazione illecita e carenze di trasparenza nel trasferimento della clientela bancaria

Il Garante per la protezione dei dati personali - con il provvedimento n. 163 del 12 marzo 2026 - ha irrogato, nei confronti di un primario gruppo bancario italiano una sanzione amministrativa pecuniaria di 17.628.000 euro, accertando l'illiceità dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'operazione di trasferimento di una parte della clientela ad una banca digitale del medesimo gruppo bancario - in qualità di società controllata. Il provvedimento ha ritenuto sussistenti violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, e 14 GDPR, ravvisando, in particolare, profili di illegittimità nell'attività di profilazione della clientela ai sensi dell'art. 4, n. 4, GDPR e nelle modalità con cui l'informativa è stata resa agli interessati. L'intervento dell'Autorità trae origine da cinque reclami, tre segnalazioni individuali e da una segnalazione avanzata dall'Unione Nazionale Consumatori, riferita a centinaia di clienti che lamentavano il carattere unilaterale del passaggio alla società controllata, l'assenza di un consenso espresso e l'inadeguatezza delle comunicazioni ricevute. Dall'istruttoria è emerso che l'operazione riguardava circa 2,4 milioni di clienti ritenuti «*prevalentemente digitali*», di cui 275 mila già conferiti nel primo ramo il 16 ottobre 2023 e circa 2,1 milioni destinati al successivo conferimento del 18 marzo 2024. I criteri utilizzati per individuare tale platea includevano, tra l'altro, la familiarità con i canali digitali, l'età non superiore a 65 anni, l'assenza di determinati prodotti in portafoglio e giacenze finanziarie inferiori a 100.000 euro. Il provvedimento ha qualificato l'attività di individuazione della clientela destinataria del trasferimento come profilazione ai sensi dell'art. 4, n. 4, GDPR. Il Garante ha distinto, infatti, la comunicazione dei dati alla banca cessionaria – astrattamente riconducibile, nelle operazioni ex art. 58 TUB, al legittimo interesse – dalla fase di selezione dei clienti mediante trattamenti automatizzati basati su parametri personali e comportamentali. Le progressive estrazioni effettuate dai sistemi della banca sulla base di criteri quali età, utilizzo dei canali digitali, preferenze operative, abitudini di spesa e consistenza delle giacenze integravano, secondo l'Autorità, un trattamento volto a valutare aspetti personali degli interessati. Tale attività ha prodotto effetti concreti nella loro sfera giuridica, poiché ha determinato il trasferimento dei rapporti a un diverso titolare del trattamento e una modifica unilaterale delle modalità di fruizione del servizio bancario.

Alla luce di tale ricostruzione, il Garante ha escluso che la banca potesse fare affidamento, per la profilazione, sul medesimo legittimo interesse invocato per la comunicazione dei dati nell'ambito della cessione del ramo d'azienda. Il provvedimento ha chiarito, infatti, che il legittimo interesse, pur astrattamente utilizzabile anche in caso di profilazione, richiede lo svolgimento di un test di bilanciamento effettivo, documentato e non meramente assertivo, idoneo a dimostrare la prevalenza dell'interesse del titolare sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati. Nel caso di specie, l'Autorità ha ritenuto non dimostrate né la necessità del trattamento né la sua conformità alle ragionevoli aspettative degli interessati. Il *Legitimate Interest Assessment* predisposto dalla banca è stato giudicato insufficiente, in quanto fondato su argomentazioni assertive e non supportato da elementi idonei a dimostrare la prevalenza dell'interesse perseguito sui diritti e sulle libertà degli interessati. In tale quadro, il Garante ha concluso che, per quella specifica attività di profilazione, la sola base giuridica concretamente applicabile fosse il consenso informato dell'interessato.

Un ulteriore profilo di censura ha riguardato il principio di trasparenza e l'adempimento dell'obbligo informativo. Il Garante ha rilevato che l'informativa resa ai clienti richiamava genericamente la profilazione solo per finalità di *marketing* diretto e indiretto, senza menzionare la profilazione funzionale all'operazione societaria, né fornire informazioni sulla logica utilizzata, sull'importanza e sulle conseguenze del trattamento, come richiesto dall'art. 14, par. 2, lett. g), GDPR. A ciò si aggiungeva l'inadeguatezza delle modalità di comunicazione: l'avviso relativo al trasferimento verso la società controllata era stato collocato nell'archivio dell'area riservata dell'*internet banking* o dell'*app*, senza notifica *push* o avviso di messaggio, e in un periodo coincidente in larga parte con le ferie estive. Inoltre, ai clienti era stato assegnato un termine per manifestare il proprio dissenso, introducendo di fatto una logica di silenzio-assenso non compatibile con il principio di trasparenza e con l'esigenza di rendere gli interessati effettivamente consapevoli del trattamento.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 163 del 12 marzo 2026



La gestione della sicurezza nelle società semplici: profili di responsabilità penale e 231 (Cass. Pen., Sez. IV, n. 7563/2026)

La sentenza della Corte di Cassazione n. 7563/2026 riguarda un infortunio mortale avvenuto in una società agricola semplice, all'interno del capannone destinato allo stoccaggio del fieno, dove il lavoratore D.D. è stato investito da un trattore condotto dal socio A.A. durante una manovra di retromarcia. Il lavoratore aveva raggiunto il capannone entrando da una porta secondaria solitamente chiusa, circostanza che, insieme alle significative carenze organizzative e strumentali presenti, ha contribuito al verificarsi dell'evento. Nello specifico, l'azienda non aveva predisposto un piano di viabilità interna né installato adeguata segnaletica per separare percorsi pedonali e aree di transito dei mezzi, oltre al fatto che il trattore utilizzato presentava ulteriori criticità, quali il cicalino di retromarcia scollegato, il giro faro non attivato e il lunotto posteriore ostruito dalla polvere. L'insieme di tali omissioni e condotte è stato considerato dalla Corte causalmente rilevante.

L'attenzione della Cassazione, si concentra sulle responsabilità degli amministratori e sulla struttura organizzativa dell'impresa. Infatti, la Corte ribadisce che nella società semplice, salvo diversa pattuizione, tutti i soci sono amministratori con poteri disgiunti (art. 2257 c.c.) e rivestono la posizione di datori di lavoro in senso prevenzionistico, in quanto titolari dei poteri decisionali e di spesa che governano l'organizzazione aziendale. La difesa sosteneva invero che la rappresentanza legale attribuita ad A.A. riguardasse anche gli adempimenti in materia di sicurezza, con effetto liberatorio per gli altri soci. La Corte respinge questa tesi, chiarendo che tale indicazione in visura camerale non costituisse delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008, né delega gestoria assimilabile a quella prevista dall'art. 2381 c.c. per le società di capitali. Di conseguenza, tutti i soci sono chiamati a rispondere per mancata organizzazione e vigilanza.

Sul piano della responsabilità dell'ente, la Corte conferma l'applicabilità dell'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001. La società non aveva adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il rischio di investimento, tipico delle attività svolte. Secondo i giudici, un modello efficace avrebbe dovuto includere: la valutazione del rischio specifico, la pianificazione della viabilità interna, misure strutturali come segnaletica e delimitazioni, una adeguata informazione e formazione dei lavoratori e soprattutto un sistema disciplinare capace di sanzionare il mancato rispetto delle misure di sicurezza. L'assenza di tali elementi ha integrato la "colpa di organizzazione" richiesta per la responsabilità dell'ente.

La Corte ravvisa inoltre un vantaggio per la società derivante dalle omissioni, inteso come risparmio di costi. Tale risparmio non è limitato alla mera mancata installazione della segnaletica, ma comprende anche l'assenza dei costi per lo studio e l'implementazione del piano di viabilità, per la formazione dei lavoratori e per l'adozione del sistema disciplinare previsto dal modello 231. Si tratta quindi di una pluralità di risparmi che, anche se modesti, sono considerati giuridicamente rilevanti ai fini dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001.

Fonte: Corte di Cassazione penale Sez. IV, Sent., (data ud. 12/02/2026) 25/02/2026, n. 7563



Autoriciclaggio e trasferimenti infragruppo: la Cassazione chiarisce i confini del reato (Cass. pen., Sez. II, Sent., -data ud. 20.02.2026- 27.02.2026, n. 8001)

Con la sentenza n. 8001 del 27 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che i trasferimenti di denaro tra società appartenenti al medesimo gruppo, se finalizzati a rappresentare una situazione economica più stabile di quella reale, non configurano automaticamente il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Il caso riguardava un'amministratrice che aveva prelevato 220.000,00 euro dal conto di una società a responsabilità limitata e li aveva trasferiti sul proprio conto personale, giustificando l'operazione come restituzione di un finanziamento ai soci, causale ritenuta dai giudici di merito priva di fondamento. In seguito, la stessa somma era stata redistribuita in due società dalla stessa controllate sotto forma di finanziamento soci, per poi essere ritrasferiti alla società originaria al fine di estinguere debiti legati a fatture inesistenti. L'intero schema era volto a simulare un'attività economica più consistente.

La Corte ha escluso la configurabilità del reato di appropriazione indebita, necessario presupposto quale delitto fonte dell'autoriciclaggio. Perché vi sia appropriazione indebita (art. 646 c.p.), infatti, è necessario che l'amministratore si comporti come se fosse il proprietario del denaro, utilizzandolo per finalità estranee agli interessi societari. Diversamente, se le risorse vengono fatte circolare all'interno del gruppo per migliorare l'immagine finanziaria dell'azienda, anche con modalità illecite, manca il requisito dell'utilizzo del denaro per un vantaggio personale.

La Suprema Corte ha sottolineato, infatti, che il reato di appropriazione indebita non sussiste quando non è riscontrabile una separazione netta tra il titolo con cui il dirigente detiene il denaro e l'atto con cui lo movimentata. In altri termini, l'illecito non consiste nell'impiego anomalo delle somme, ma nella loro definitiva sottrazione all'impresa per un beneficio individuale.

Secondo i giudici di legittimità, inoltre, il dolo specifico di procurarsi un profitto ingiusto - necessario per l'integrazione del reato di appropriazione indebita - è assente quando l'obiettivo perseguito è l'incremento del fatturato o il miglioramento dell'operatività complessiva della società. Non vi è spoglio del patrimonio aziendale se il capitale circola fra società riconducibili alla stessa proprietà e torna infine nella disponibilità della società che lo ha inizialmente erogato. In tale contesto, non si verifica un danno patrimoniale diretto, ma soltanto una manipolazione contabile con finalità diverse dall'arricchimento personale.

Poiché l'appropriazione indebita rappresentava il delitto fonte, nel caso in esame, del contestato reato di autoriciclaggio, dalla sua esclusione discende l'insussistenza del più grave reato di autoriciclaggio.

Fonte: Cass. pen., Sez. II, Sent., -data ud. 20.02.2026- 27.02.2026, n. 8001



Ostacolo alla vigilanza e responsabilità del vertice societario: rilevanza del contributo anche non esecutivo (Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 08/10/2025) 03/03/2026, n. 8290)

Con la sentenza n. 8290 del 3 marzo 2026 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza, ai sensi dell'art. 2638 c.c., richiamato dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, precisandone i presupposti oggettivi e soggettivi, con particolare riferimento al ruolo dei soggetti apicali, la cui rilevanza viene in rilievo non solo sotto il profilo formale della qualifica rivestita, ma soprattutto in relazione alla concreta capacità di incidere sui processi decisionali dell'ente e di contribuire, anche mediante condotte non direttamente esecutive, alla realizzazione dell'illecito.

La vicenda trae origine dalla contestazione, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società cooperativa, di una condotta fraudolenta consistente nell'alterazione delle giacenze di magazzino. Tale operazione era finalizzata a rappresentare contabilmente l'esistenza di merce in realtà non disponibile, così da fornire una rappresentazione non veritiera della situazione aziendale e incidere sull'attività di vigilanza svolta da soggetti preposti a funzioni ispettive e di revisione, nella specie la Divisione di Vigilanza della Federazione Trentina delle Cooperazione, associazione privata che esercita funzioni pubbliche delegate di vigilanza sugli enti cooperativi aderenti, ai sensi della L.R. 5/2008.

La Corte ribadisce che la fattispecie di cui all'art. 2638 c.c. ha natura ampia e può essere integrata da qualsiasi comportamento idoneo a ostacolare l'attività di vigilanza. L'ostacolo può realizzarsi sia mediante condotte attive, quali artifici o falsificazioni, sia attraverso omissioni di comunicazioni dovute, purché ne derivi una concreta compromissione dell'attività ispettiva. Non è dunque richiesto un impedimento assoluto, essendo sufficiente un'interferenza significativa sull'efficacia dei controlli.

Sotto il profilo soggettivo, i giudici di legittimità valorizzano la posizione del vertice societario, chiarendo che la responsabilità non presuppone necessariamente un intervento materiale nella realizzazione della condotta. È sufficiente, infatti, che il soggetto apicale, in ragione del ruolo ricoperto, contribuisca all'illecito anche sotto forma di adesione consapevole, rafforzamento o avallo dell'operato altrui.

Nel caso di specie, la responsabilità è stata affermata in quanto il Presidente del CdA aveva condiviso consapevolmente l'operazione volta a dissimulare il disallineamento delle giacenze, contribuendo così a rendere inefficace l'attività di controllo. La Corte ha ritenuto che tale contributo, pur non esecutivo, fosse idoneo a integrare il concorso nel reato, in quanto funzionale al mantenimento della rappresentazione non veritiera nei confronti dei soggetti incaricati della vigilanza.

Fonte: Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 08/10/2025) 03/03/2026, n. 8290

CONTATTI

BDO Advisory Services S.r.l.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel. 02 58 20 10

ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

Il Flash Info Paper viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito Risk & Compliance. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 1° aprile 2026.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Advisory Services S.r.l. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

